

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO


Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Il Ministro delle Finanze Presidente del Consiglio è incaricato di presentare al Parlamento il qui unito progetto di legge per l'approvazione della Convenzione stipulata il 5. del corrente mese dal Ministro suddetto colla Compagnia Transatlantica costituita in Genova con atto del 1^o ottobre 1852, ed approvata con Regio Decreto del 7. successivo Novembre per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore tra Genova e l'America del Nord e del Sud.

Dato a Torino addi 9. Aprile 1853.



A large, flowing cursive signature of King Vittorio Emanuele II, written in black ink. The signature is highly stylized and expressive, with long loops and flourishes. It is positioned below the date and above a decorative flourish at the bottom right of the document.

Signori

On l'atto del 26 ghe 1852 costituivasi
in Genova da ragguardevoli Capitalisti
una Società omonima sotto la denominazione
di Società di Compraglia Transatlantica
ad oggetto di stabilire una doppia linea
di navigazione a vapore al Nord ed
al Sud dell' America.

E tale Società, presentando bastevoli
garanzie morali e pecuniarie riportava
il 7 del successivo novembre la Preale
approvazione richiesta dall' articolo 26.
del Codice di Commercio, e sottoponeva
senza indugio al Governo un progetto
di convenzione, per cui, in compenso di
un sussidio di essa dichiedeva siccome
indispensabile dallo Stato, offriva di
assumersi verso questo, e così nel di
sui interesse diretto, come in quello
del Commercio nazionale vari obblighi
e doveri.

Aurimato da sincero desiderio di
agevolare al nostro porto principale i

mejzi di raggiungere il più prontamente
possibile quell'alta metà di attività
e prosperità commerciale a cui è chiamata
dalla sua posizione, e pressetato dell'
importanza delle nostre relazioni
mercantili col Continente Americano,
il Governo autorisentiva di buon grado
a prendere in considerazione le proposte
della Società suddetta; se non che trattandosi
d'affare di grave momento, io credeva
conveniente proiche a me, come a Ministro
delle Finanze e del Commercio versava
sottoposto l'accennato progetto d'incaricar
dell'esame di esso una apposita Com-
missione, che ne discutesse i singoli
articoli e vedesse come meglio si potessero
insieme conciliare gli interessi della
Compagnia del Commercio e dell'Etruria.

L'ademyratosi da tale commissione
l'affidatole incarico, e stabilitosi l'
accordo tra il Governo e la Compagnia
circa i patti e le condizioni della
convenzione da stringersi, io addivenni
alla stipulazione di essa il giorno 5. del
corrente mese, ed ho presentemente l'onore
di sottoporla alla vostra approvazione,
che avrebbe luogo mediante il qui
unito progetto di legge.

Il Capitolo o convenzione di cui si
tratta consta di 30 articoli di cui non
sarà inopportuno il raggiungere una

breve analisi.

Finanziari tutto però credo dovermi arrestare a ribattere d'avanso una obbiettione che prevedo potrà muoversi contro la conversione stessa in quanto costierebbe l'onere di un suffidio a carico delle Finanze, e che consisterebbe sostanzialmente nel seguente dilemma.

O l'impresa cui si dedica la Società Transatlantica è conveniente e riunisce i necessari elementi di successo, ed allora non è mestieri che il Governo concorra a sosterne le spese; o non è conveniente, non è cioè suscettiva per sé di riuscire fruttifera ed allora il suffidio diventa un atto di protectionismo, equivale cioè al dare e mantenere una vita artificiale ad una industria che per sé non ne è capace.

Questa argomentazione, o Signori, è più speciosa, che solida, ed io credo che bastino a combatterla vittoriosamente le seguenti osservazioni.

In primo luogo è da notarsi che vi hanno imprese, le quali sebbene offrano un successo talmente probabile da potersi ritenere quasi sicuro, mancano la loro scuola, per la mole, per la scarsità dello spirito d'associazione, che pur troppo si verifica tuttora nel nostro paese, per la timidezza dei capitalisti,

non si ottenerebbero mai dove non si
vesse loro un valido impulso.

D' questo genere puo' darsi che-
cia l'impresa di cui si tratta la quale
per sua natura, cioè per la felice
situazione del porto di Genova e per le
relazioni che giova lo legano coll' America
non puo' a meno, se non nei primordii
sicuramente dopo un certo tempo, di pro-
spettare e fruttar vantaggi notevoli, ma di cui
tuttavolta mal si potrebbe per le accennate
cause sperare l'effettuazione senza che il
Governo vi coadiuvasse almeno in sul
cominciamento.

In secondo luogo e' da ritenersi che
il subsidio di cui si ragiona e ben lungi
dall'essere dato gratuitamente poiché
il Governo ottiene corrispettivi diretti ed
immediati dalla Compagnia, e riceva
poi dall'attuazione dell'impresa a
cui esso si accinge compensi e vantaggi
indiretti, che si possono riguardare escluso
come di maggior momento.

Quanto ai primi basti per ora
l'accennare di volo; poiché si dovrà tornare
su questo argomento nella analisi dei
singoli articoli del capitolo sul trasporto
della valigia postale non che degli agenti
consolari e diplomatici e la commissaria-
zione al Governo in caso di guerra di
almeno 7 grossi legni a vapore.

9)

Quanto ai secondi essi sono tre sostanzialmente, ma tali che mi parano di grande importanza; cioè 1° favoro-
giamento alla navigazione marionale
a vapore. 2° Sviluppo ed incremento
delle nostre relazioni commerciali
col' America 3° Diretta e più pronta
spedizione della corrispondenza postale
con quelle lontane contrade.

Credo che non vorrà negare a
siffatti vantaggi i quali difficilmente
si potrebbero in altro modo ottenere, d'one
caratteri, cioè quello per se manifesto e
di già accennato della somma importanza,
e quello di essere non già ristretti ad
una classe di cittadini o ad una data
località, ma di estendersi a tutto lo Stato
per cui il Commercio è indubbiamente
una delle principali sorgenti di prosperità
e di ricchezza.

Penso adunque di potere a buon
diritto respingere la tacia di protectionism,
che verisse apposta alla conversione
di cui si tratta, la quale del resto non
devesi dissentire che non c'è che
temporanea e durativa per 15 anni.

Mo' sia leuto da ultimo l'appoggiam
erando sull'esempio di altre nazioni
e in ispecie dell'Inghilterra dove più
fiorisce il Commercio, e dove più
qualunque altra parte d'Europ.

ingresso di grandissima esitâ si compirono da forze private.

È di bene in Inghilterra sono molti i servizi postali subsidiati dal Governo con cospicue somme, ed eccoverse o Signori in prova nella seguente notizie che si riferisce all'anno 1850.

Servizi	Sovvenzioni
Dall'Inghilterra per Amburgo e Rotterdam	Lst. 15000
" Aberdeen a Lerwick "	900
" Liverpool all'Isola di Man "	390
" " a Kingstown "	1993
" Southampton a Charnes islands "	4000
" " a Portogallo Spagna e Sicilia "	20300
" Liverpool a Halifax New York e Boston "	135000
" Halifax a Bermude "	4460
" " a Barranava "	4130
" Inghilterra alle Indie Occidentali "	240000
" " a Alessandria "	24000
" Alessandria a Drapout "	1360
" Singapore a Sydney a New Gales meridionale "	5000
" Callao a Valparaiso "	20000
" Suez a Colombo (posta indiana inglese) "	64688
" Ceylan a Hongkong (posta indiana inglese) "	25312
" Suez a Bombay "	50000
Trattamento di Agenti inglesi abbonati	2208
	Lst. 636616

Da tre nuovi servizi furono inoltre concessi alla linea del Brasile, a quella del Capo di Buona Speranza, ed alle linee che congiungono l'Australia con

S'indica e l'Europa, onde per l'anno corrente s'ammontare complessivo delle somme erogate a suffidio della navigazione transatlantica giunge se non supera 1.000.000 di Lire sterline, ossia 25.000.000 di franchi.

(a)

" con una convenzione stipulata fra francia e la marina
adri 28 febb. 1851 quel giorno ~~l'anno~~ ¹⁸⁵¹ ~~di~~ ¹⁸⁵¹ ~~ma~~ ^{ma}
verde coniuge alla Congre ~~la~~ ^{Si il governo} stipulò colla
quale è stata ~~negoziazione~~ ^{negoziazione} ~~società~~ ^{società} Imperiale di Marsiglia
nati il servizio pubblico del ~~una~~ ^{altra} convenzione per un anno
mediterraneo, allezando al servizio di corrispondenza tra
e corrispondente con pregiudizio la Francia e l'Algieria, duran-
tun per 12 anni ed inforza
anno di 3,000,000 d.f., della quale viene corrisposta
vise di fr. 11.400 via per alla società suddetta linea
vagam maglie, quando formazione norma di lire
108, 216^o le tasse marine milioni di franchi fatti
ca percorso dai belli ^{delle} monete universel del 30 Mayo
detto l'annegno;

" Non sono per alcuno tray-
cari, due magi, da questo ~~tempo~~
governo stipulato e

1853 N° 89/

" Fatto tra segni o simili brevi
fotograficamente. Alle principali fra-
le disposizioni del capitolo
che ebbe l'onore di presentarsi

Art. 1^o. Questi articoli comminciano
la principale obbligazione che
si assume la società e mi
propono formolati in termini
abbastanza chiari, di espli-
citi per non obblighiognare.

3

Complementi:

Art. 3: In ordine a questo articolo
non farà supplicare con'of-
fessione per riguardo all'
ultima sua parte che con-
cerne lo scalo di Massiglios.

Il Governo non avrà appurma
risentito prima d'aver sentito.
Non dubbi, intanto della scelta
che a cominciarsi con questa
una indisponibile condizione
della stabilità dell'im-
pero: onde dopo molte Dis-
cussioni, creduto dovere adde-
nire della transazione che
trovò favorito nell'Olmo
di quest'articolo, in vista
della quale le navi della
Compagnia settentrionale
faranno al massimo quanto
che la sua distanza potrà
considerarsi come abbientata.

Art. 4: La convenienza di aumentare
il numero dei viaggi non
può verificarsi senon dal
modo che l'imposta non poni
al quanto dice che tanto il
commercio quanto la cor-
rispondenza postale tra
Genova e l'America per mezzo
dei legni della Compagnia

acquistò lo sviluppo che si può
a buon diritto sperare; ciò posto
non c'è a temere si che il Governo
dall'entro dell'ammonto di viaggi
di cui si tratta riesca ad ad-
dossarsi un maggior carico
per gli ulteriori sussidi che
dovrebbe carico pendere allor
compiuta corrispondenza postale
che lo farebbero indebolire.

Art 5 Non si chiede illuminazioni.

Art 6.1) Si occupa per determinare
la capacità dei forzadis legni
della compagnia sia prin-
cipalmente perché può av-
verarsi il caso (art 20) che i
timidissimi debbano fermare al
Governo come bastimenti da
quindi sia nell'interesse del
commercio dei passeggeri.

Art 8 In obbligo che questo testo impone
alla Compagnia d'assicurare al
Governo come già si è accen-
nato un moderato compenso
per le spese dei sussidi, da lui
fatto in anticipazione e gli in-
troiti della corrispondenza postale
tra Genova e l'America obblighi-
ranno certi notevolmente l'im-
portare definitivo di quella

3

passività e giova sperare che riusciremo soltanto per purgarsi ed anche a superarlo.

Art. 9. Non esigono obbligazioni
det. 10. Rispetto quanto sopra fatto per
giustificare in massima la
formazione di cui il Governo si ob-
bliga verso la Compagnia d'altro
paese non avranno natura in
relazione a questo articolo se non che
abbene questa formazione abbia
determinatamente adattato
tuttavia come già si è dicemuto i
Montgomery Park & non da questa
considerarsi che come una
anticipazione che fa il
Governo il quale riuscendo
a presenti posti compresi
sia con altri senza in tutto
l'operamento di primordi fulmineo
per una notevole parte la sua
fundamenta.

Giura inoltre notare che il
posto di cui si tratta non
può almeno di appurare moderato
essere confrontato con quelli con-
nessi alla compagnia degli affari.
Il primo infatti detto è calcolato
approssimativamente non sarebbe che
di lire 2.30 per miglio mentre i
secondi ostendono lire 82 per
eguale distanza.

Art 13. Questo articolo serve il dazio in
cui gli intiuti della corrispondenza
portale si possono far sperare a
chi si soggetta al Governo.

Non avendo questo in mira di
far un buon diritto sulla contrac-
cipazione di cui è caso e bastando si
disimperare lo sbasso fatto sì
che si prega più a corrispondere
alla compagnia quelle parti dei
diritti intiuti che riguardano tale
sbasso.

Art 14. Che non si faccia obbligata l'ope-
razione di cui nella prima parte
di quest'articolo si sarebbe dovuto
corrispondere alla compagnia
una maggior somma di tante
che avrebbe costituito un carico
più grave e più sensibile per
i transi.

Art 15. A tempo di quest'articolo
mirando le cose nello stato
attuale la doppia linea di
corrispondenze transatlantica
che forma oggetto della con-
venzione dovrà essere attivata
praticamente il più tardi.
Nel caso poi si quale era
possa provvedere che si ven-
gassero dati politiche o
finanziarie per questo

D'acqua bate s'offidare la compagnia
di una qualche costituzione per poter
comprare le aste delle obbligazioni
era pure conveniente dall'altro il
definire nettamente, come si è
fatto nell'ultimo articolo di questo
articolo siffatte cose. Aspetto di
contestazioni, che se siffette fa-
rebbro state facili a maneggiare
quanto difficili a sciogliere.

Art 16. Ha puroltre fatto alla compagnia
da questo articolo mediante la
condizione che vi fu apposta e
che asterrà l'estate degli appalti
delle partenze rispetto alla pioggia
per noi più importante cioè a
Montevideo, non più produrre
verun inconveniente ed unz'più
grande giovavole al commercio
provinciale che avrebbe duefeati
nella Amministrazione in
mezzo un solo.

Art 17. Non usige commenti

Art 18. La primitiva asterrata da quest'
art. alla compagnia delle opere
considerata come un elemento
della convenzione concessuale perché
senza di quella la compagnia stessa
avrebbe prefetto altri trattati.

Art 19. Ora si ponga essere al

B

Disposto dall'ultimo Ultima dell'
art. 3: Si ponga in che il Governo
in quest' art. 19 si dichiara
Disposto ad interporre presso ai
Giovani Itleti i suoi Uffizj coll'inten-
tione della compagnia per ottenere
favore che non dovranno assorbire
avantaggio proprio alla
famiglia equivalente di del commercio
nazionale per del cui bene
importadi: considerando l'om-
messione dello Stato di Marsiglia,
e conseguentemente di promuo-
vere per quanto si possa i
guadagni della compagnia.

Art. 26. Non visseno parole per di-
mostriare di quanta utilità
possa riuscire allo Stato l'avere
disponibili in caso di guerra
Marittima almeno sette grosse
Navi a vapore con cui in-
fondere la nostra flotta.
Alle presenti convenzione
si ottiene dunque ejandole
sopra di aumentare con sode-
nuolmente le nostre forze
navali senza aggravarci di
troppo l'erario.

Art. 27. La ragione ualega del fatto
convenuto in quest' articolo

mi sembra troppo palese per
altri sognumi. Di costituzione.

Art 22. Nel contrattare colla com-
pagnia transatlantica si
avranno adempiendo contemplato
le garanzie che essa presenta
e' razionale che le venga la
facoltà di edere ad altri senza
che ciò consenta il pernicioso
fornire oggetto della presente
invenzione.

Gli articoli 23. 24. 25. 26. 27. 28. Non mi permettono richie-
dere speciali osservazioni e
credo che il loro disposto farà
riconoscere l'equo e conveniente.

Art 29. Il disposto da quest'articolo fina
a facilitare alla compagnia
l'esecuzione delle azioni che
ancora rimangono da fatti servirsi
a compimento del capitale sociale
fissato a 10 milioni di franchi
dall'art 5º degli statuti.

È palese che effette azioni
essendo rivolte a lire mille sarebbe
di 3 fm. furano più agevolmente
e puntualmente esitate senza che
quindi possa nascerne nessun
inconveniente.

Art 30. Non baderemo perciò
in proposito.

3

(w) D. l'opuscolo, sulle corrispondenze
di marittime fra la Sardegna e la
costa ferma, osservazioni proposte
nel bilancio della B. Marina op. 11,

17° 109.

Progetto di legge
presentato dal Ministro di Finanze
nella Camera del 12 Aprile 1873.

Stabilimento d'una linea di navigazione
a vapore tra Genova e l'America.

Convenzione tra il Governo
di S. M. e la Compagnia
Transatlantica

stipulata il 5 aprile 1853

alla Legge della Camera
de' Deputati.
(per la stampa)

Art. 1°

La Compagnia si obbliga a stabilire
un corso regolare di viaggi fra Genova
e New York con partenze fisse e periodiche
una volta al mese da Genova per tutte le parti
e viceversa --

Art. 2°

A stabilire un corso egualmente regolare
fra Genova e il Brusile fino a Mon-
tevideo con partenze fisse una volta al
mese tanto da Genova quanto da
Montevideo.

Art. 3°

I bustimenti della Società potranno
fare scalo nei seguenti porti intermedi
compresi fra i punti estremi delle cor-
rispondenze navi per quelli sulla
linea di New York: Marsiglia,
Barcellona, Malaga, Gibilterra e
Návras.

Per quelli sulla linea del Brusile:
Marsiglia, Barcellona, Malaga,
Gibilterra, Návras, Pernambuco, Bahia,
Rio Janeiro, Montevideo.

Quattro fari il mese nelle delle
compagnie riportate fra gli azionisti
supponesse in media nel periodo di tre
anni il 7,0% sarà in facoltà del

Governo di voler dire dai viaggi per
ella. New York sia col Brasile
lo stato di Marsiglia.

Art. 4^o

Ora in proposito di tempo si riconosca
conveniente l'aumento di questi viaggi
per rientrare tante faranno altre
quanti fusi fra la compagnia ed il
Governo col Re gli opportuni concerti
in proposito.

Art. 5^o

L'itinerario ossia i giorni di percorso
santo per New York quanto per il Brasile
e variazioni sarà preso dalla compagnia
d'acordo col R. Governo per quanto si
può riferire al servizio postale.

Art. 6^o

I bastimenti della compagnia
saranno costituiti secondo le migliori
regole dell'arte, non potranno essere
inferiori a tonnellate 1500/ misura
di costruzione, munite di macchine
ad elio di forza non minore di
tavalli 250 determinata sul diametro
dei cilindri, non sull'effetto segnato
dalle indicazioni.

Art. 7^o

Saranno avuti i tempi convenienti
per alloggiare almeno 80 passeggeri
di camera, oltre 100 passeggeri di
prima, più l'equipaggio.

Art. 8^o

La compagnia si obbliga a ricevere e
trasportare la valigia Postale, pacchi
e pacchi che le saranno consegnati
dall'Amministrazione delle Poste

sare per tutte le estimazioni a cui appartenne
sanno i suoi bastimenti, e vien assunto
i viaggi si ritorna sicuro in ogni posto le
lettere e corrispondenze inviate per i segni
stati o altre.

Art 9.

La Compagnia continuerà in ogni Basti-
mento un luogo apposito e sicuro dove
custodirsi le lettere legate, tenendo sotto
la responsabilità del rispettivo coman-
dante settantadue in questa parte
a tutte le discipline prescritte dai
Provvedimenti in vigore.

Ora il Governo col Re si intenderà con
conveniente la Società farà tenuta a
disposizione a bordo gratuitamente, escluso
per il viaggio un Impiegato delle Poste
che abbia ad occuparsi alle incumbenze
incidenti al servizio postale, nel qual
caso il Comandante del Bastimento ri-
manrà esonerato dalla responsabilità
giuramentata.

Si esso Impiegato farà destinare
un posto conveniente per suo alloggio e
per le operazioni postali

Sul trasporto e la consegna dei Pregi
Pochi e Dispari dovrà il Comandante
del Bastimento fornire all'Impiegato col
Re Poste un'apposita istruzione.

Art 10.

Rimane facili ai Chiostri e fiori
della Compagnia di ricevere e trasportare
lettere pugni, giornali, simili pacchetti
al mezzo postale sotto le forme stabiliti
dalle vigenti leggi.

B

Art. 11:

La tariffa del trasporto delle lettere
da un punto all'altro sarà esclusivamente
regolata dal Governo dell'Alto o Scionda
delle leggi dello Stato.

Art. 12:

In compenso degli oneri che la Com-
pagnia si assume nel presente ser-
vizio, il Governo dell'Alto Oceano alla
maximas per periodo di 15 anni.

Per la linea di Nuova York la
sovvenzione fissata di Ls. 25,000 per ogni
viaggio completo di andata e ritorno
di Ps. Per la linea del Brasile la Sov-
venzione fissa di Ls. 30,000 per ogni
viaggio completo di andata e ritorno.

Questo sommo saranno pagati
alla società a me già scaduta.

Art. 13:

~~I costi di imbarco, di libellula, ecc. pagati~~
~~per le navi da 1000 tonnellate~~
~~all'arrivo a Rio de Janeiro~~
~~sono compresi nel prezzo di Ls. 25,000~~
~~per viaggio completo di andata e ritorno~~
~~dal porto di origine al porto di destinazione~~

~~Ma per tutti i viaggi pagati~~
~~entro il tempo indicato~~
~~è compreso il carico~~

~~il quale è stato indicato~~
~~per il viaggio completo di andata e ritorno~~

~~che non supera il prezzo di Ls. 25,000~~
~~ma per tutti i viaggi pagati~~

~~entro il tempo indicato~~
~~è compreso il carico~~

~~il quale è stato indicato~~
~~per il viaggio completo di andata e ritorno~~

~~che non supera il prezzo di Ls. 25,000~~
~~ma per tutti i viaggi pagati~~

Art. 13

Il Guerre si riserva di sospendere alla Compagnia che la Convenzione succetta il maggior prezzo che fosse per risultare negli incassi portati immediatamente per le Due linee.

Art. 14

I Bastimenti della Compagnia saranno signorali come bastimenti dello Stato, e più precisamente nell'esigenza delle Casse di Navigazione e Consolari nei porti esteri del Regno, o cui vanno soggetti i legni della Marina Mercantile in forza delle vigenti leggi dello Stato.

La Compagnia si obbliga a trasportare, entro di Noli gli ufficiali diplomatici e consolari del Governo, ed altri ufficiali dello Stato incaricati di speciali missioni per qualunque delle destinazioni nei viaggi che faranno presso dai suoi porti.

Art. 15

La Compagnia si obbliga tutte che sia esclusivamente sugettata dal Governo la presente convenzione a mettere in esecuzione entro i primi sei mesi numerose delle Bastimenti ed entro l'anno immediatamente successivo a detta epoca, ai attivare il servizio mensile sulle due linee.

L'inadempimento di questa condizione renderà nullo il presente contratto, ammesso che la società non provi che il ritardo è proceduto da cause difese maggiori e così in sostanza indipendenti dalla sua volontà o fatto proprio.

Nel caso per cui entro stabilito termine
di sei mesi per mettere in costruzione
i sette bastimenti, una crisi politica
e finanziaria portasse una perturba-
zione grave sui mercati Europeci,
il tempo concesso alla Società sarà
prorogato di tre in tre mesi, fino a
che vengano a cessare le anzidette
circostanze, nonché perciò queste dilazioni
non toccheranno il periodo di un anno.

Per tali si intenderà quelli avveni-
menti che avessero fatto cadere alla
Borsa di Londra per dieci giorni la
stabilità dei corsi del 3 p^o/o consolidato
e del 3 p^o/o rientre al Giroto del Gh. e
il caso della rottura 5 p^o/o salvo al
Giroto dell'85.

Art. 16

La compagnia s'obbliga far capo della
linea del Brasile il porto di Rio Janeiro
qualora essa stabilisca un proprio bas-
timento destinato a mantenere la re-
golare corrispondenza fra Rio Janeiro e
Montevideo, il quale corrisponderà tanto
all'arrivo quanto alla partenza col
servizio stabilito fra Rio Janeiro e
l'Europa.

Art. 17

La compagnia si obbliga di man-
tenere nel miglior stato di navigabilità
i suoi bastimenti ed il Governo del Re-
sultà in ogni tempo per mezzo di
suoi Agenti procedere a quelle visite
che credrà per accertarsi della buona
condizione in cui siano tenuti i bas-
timenti e le macchine.

Art. 18.

Il Governo si obbliga durante il periodo di 15 anni dalla presente convenzione a non ottenere vantaggi da altre compagnie che festino per assumere la stessa navigazione, o anche una parte di essa.

Art. 19

Il Governo del Re interporà i suoi buoni uffizi per quanto possibile presso i Governi Stranieri onde ottenere alla compagnia i maggiori vantaggi nella diminuzione delle spese di approdo dei suoi Bastimenti, e ovunque d'opportuno appoggiare presso questi Governi tutte quelle altre ragionevoli domande che la Società fosse per avanzare nel suo interesse.

Art. 20

Avvenendo il caso di Guerra Marittima il Governo del Re avrà diritti di rispondere ai Bastimenti della compagnia, quando alla stessa quelle giuste indemnità e compensi che verranno d'ogni più vicinamente stabiliti, per mezzo di abili nominati dalle Parti.

Art. 21.

Quando nel caso contemplato nel precedente articolo si trovasse compresa nella bandiera straniera la compagnia potrà trasferire il servizio, e guadagnare al Governo che abbia a continuare sotto garanzia la stessa dai danni che potessero esservi per gli eventi della guerra.

Art. 22

La compagnia non potrà cedere il ser-
vizio contemplato in questo capitolo,
né in tutto né in parte senza il consenso
esplicito del Governo del Re.

Ove la compagnia ci fosse la re-
sponsabilità nulla è il Governo del
Re sarà infallibilmente compito il
contratto senza che la compagnia possa
avere diritto ad indennità di farla.

Art. 23

La compagnia dovrà fare elezione di
domicilio in Genova, ed i portelli della
medesima dovranno sempre essere sta-
zionati ed i bastimenti addetti al ser-
vizio delle due linee di esclusiva pro-
prietà di questa compagnia. Essi do-
vranno però essere coperti dalla
Bandiera Nazionale.

Art. 24

La compagnia dopo scorsi i periodi
di tempo stabiliti nell'art. 15 per
procurarsi i detti bastimenti dovrà
assumere il servizio delle linee da
Genova alla Nuova York da Genova
a Montevideo, a scossa di quanto viene
in detta art. stabilito sotto pena di
decidere dei favori che le sono concessi.

Non potrà quindi per nessun caso
mancare ositandare nessuno delle Stabi-
lità partenze da Genova, salvo che per
caso di forza maggiore od imprevisti de-
mare due dei suoi bastimenti non fossero
in grado di eseguire il viaggio. In questo
caso può donar la compagnia presso in
grado entro lo spazio di tre mesi di

riassumere il regolare suo servizio.

Del pari le partenze dalla Nuova York e da Montevideo non potranno essere ritardate se non per causa di avarie, impedimenti di forza maggiore, o simili sofferti nel viaggio di andata che ponessero i suoi bastimenti nell'impossibilità di tempo riprendere il mare.

Nei casi di non giustificati ritardi la compagnia subirà un'ammenda di lire nuove mille al giorno.

Se questo ritardo si prolungasse al di là di sei giorni, sarà l'ammenda ragguagliata sulle basi di Ln. 5000 per ogni sei giorni di ritardo fino all'arrivo del l'effettuata partenza.

Si tenuti poi che la compagnia non sarà responsabile sei ritardi alle partenze da Montevideo e da New York quando giustifichi che il Bastimento abbia dovuto per giusta causa ritardare la partenza da Genova, non però far ripartire da quei punti il Bastimento fra cinque giorni successivi all'arrivo.

Art. 28^o

I casi di quarantena imposti dalle leggi sanitarie in Genova o in America saranno considerati casi di forza maggiore per giustificare la mancanza o il ritardo dei viaggi.

Non lo saranno però quelle imposte in qualche Stato intermedio a cui la compagnia, a pettò, sopprimere l'appalto.

Art. 26

La traversata da Genova a New York e viceversa dovrà comporsi gli approdi autorizzati dal Governo del Re, compiessi nel termine di Venticinque giorni.

Quella da Genova a Montevideo e viceversa dovrà comporsi i convenuti approdi col Governo del Re, compiessi nel termine di Trentotto giorni.

Nel caso che i bastimenti partiti da Genova facessero capo della loro navigazione Rio Janeiro. Viceversa la tassa dovrà essere composta in trentadue giorni.

Art. 27

Ove le traversate sopra espresse non fossero compiute dai bastimenti nello stabilito tempo la Compagnia pagherà una multa di £ 1000 per ogni giorno di ritardo, multa però da cui andrà esonata ove il ritardo suddetto venga giustificato da cause di forza maggiore.

Art. 28

La durata della presente convenzione o maggior chiusura di quanto è disposto negli artt. 12 e 20 rimane stabilita in ~~18~~ anni dal primo viaggio che verrà effettuato dalla Compagnia.

Art. 29

S'fatta facoltà alla Compagnia in aggiuntato ai suoi statuti di stabilire le sue azioni al valore di £n. 1000 luna pure di esitarle all'estero alle condizioni di pagare sul luogo agli

azionisti etter gli interessi i civili
-dendì e quella quota di estinzione che
fosse ammessa dai suoi annuali
Bilanci.

Art. 30.

Il presente contratto sarà sottoposto
all'approvazione del Parlamento.

Il rifiuto di queste non darà diritti
alla Società a alcuna incolumità

Progetto di Legge
per l'approvazione di una Convenzione stipulata
dal Ministro delle Finanze colla Compagnia
Transatlantica.

Articolo Unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena
esecuzione alla Convenzione stipulata il giorno 3.
del corrente mese dal Ministro delle Finanze colla
Compagnia Transatlantica costituita in Genova
conatto del 4. 8^{bre} 1852, ed approvata con Regio Decreto
del 7. 9^{bre} successivo, per lo stabilimento di una
linea di navigazione a Vapore tra Genova e
l'America del Nord e del Sud.